

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"SISTEMA ITALIANO AUTODIFESA PROFESSIONAL"**

**Articolo 1 - Denominazione, sede, durata, disciplina**

L'Associazione denominata "**SISTEMA ITALIANO AUTODIFESA PROFESSIONAL**" in breve "**SIA**" è un'Associazione a carattere professionale, così come statuita dalla Legge numero 4 del 2013, ed operativa, con sede in Arezzo (AR); l'Associazione è costituita da esperti nei vari settori della sicurezza che a titolo diretto o indiretto possono contribuire con la loro professionalità allo sviluppo ed all'istruzione degli associati e comunque a coloro interessati al settore dell'autodifesa e della sicurezza personale o di gruppi di persone. Pertanto i componenti stessi sono riconosciuti dall'Associazione come Consulenti, Formatori ed Istruttori SIA. Il S.I.A. si pone a tutela delle professionalità espresse dai suoi Formatori e Consulenti che si occupano di uno o più settori specifici promossi dall'Associazione e dagli Istruttori (di primo, secondo e terzo livello) ed aspiranti tali che agiscono come professionisti nel settore dell'autodifesa e della sicurezza così come previsto dal regolamento interno.

A titolo esemplificativo e non esaustivo i settori specifici della professione sviluppata dal S.I.A. sono i seguenti: difesa personale mani nude, bastone e coltello; tecniche di tiro operativo; psicologia applicata ai settori specifici; discesa in corda doppia; protocolli di comunicazione radio; anti-bullismo; corsi di sopravvivenza; sicurezza sociale; primo soccorso; aspetti giuridici; storia e cultura militare; formazione per addetti alla sicurezza "Decreto Maroni".

L'associazione potrà istituire sedi operative periferiche, succursali e filiali in tutto il territorio nazionale ed estero. In ogni regione potrà essere istituita una sede regionale quale sezione distaccata della sede principale. Potranno altresì essere costituite sedi provinciali e comunali. La costituzione di nuove sedi dovrà garantire il rispetto dello statuto ed essere approvata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha una durata di anni cinquanta, prorogabili.

**Articolo 2 - Scopo e attività**

Il SIA persegue lo scopo di valorizzare ed accrescere le competenze degli associati nell'autodifesa professionale e della sicurezza. Inoltre intende riunire, rappresentare ed organizzare tutti i Formatori e Consulenti, gli Istruttori (di primo, secondo e terzo livello) e gli aspiranti tali che esercitano la propria professione in associazioni no profit, istituzioni pubbliche, enti privati di capitali o scuole nonché enti formativi pubblici o privati, in qualità di CTU, CTP e Periti. Il SIA persegue lo sviluppo e la realizzazione di ogni attività lecita atta a riconoscere e valorizzare a livello nazionale ed internazionale la figura sia del Formatore e Consulente che dell'Istruttore (di primo, secondo e terzo livello). Altresì intende tutelare le attività della Compagine Associativa, garantirne la qualità professionale e uniformare l'operato della Compagine Associativa regolarmente iscritta mediante l'adozione di un codice deontologico all'uopo preposto. Il SIA intende anche organizzare e gestire attività culturali specializzate per tutta la Compagine Associativa, incluse attività editoriali specializzate in Sicurezza ed Autodifesa personale e per gruppi di persone. Il SIA infine aderisce, organizza, gestisce e propone qualsiasi attività che possa prevedere crescita culturale e professionale in capo ai soci come attività istituzionale primaria; tra le attività secondarie verranno previste tutti gli eventi atti a promuovere e pubblicizzare le attività perseguite dall'associazione. Al SIA è consentita la fusione, la collaborazione o l'associazione con altre realtà simili agli scopi dell'Associazione. Le finalità principali in capo al SIA sono le seguenti:

- Tutelare la figura professionale del Formatore e Consulente, dell'Istruttore (di primo, secondo e terzo livello) e degli aspiranti tali e quindi promuoverne la figura professionale.
- Agire nel far conoscere queste figure professionali nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche e private e procedendo a stabilire proficue collaborazioni, intrattenendo rapporti con Istituzioni civili e militari, Enti, Università, Istituti, Associazioni ed organizzazioni sociali e culturali interessate alla tematica trattate dall'Associazione.
- Promuovere, coordinare e favorire ed incentivare l'attività scientifica e di ricerca che possa contribuire allo sviluppo professionale della Compagine Associativa e favorirne il perfezionamento tecnico, scientifico e culturale dei soci.
- Supportare l'Associato nel proprio percorso di crescita culturale e professionale.
- Utilizzare tecniche metodico-pratiche e formativo-scientifiche in grado di perfezionare la capacità

- dell'Associato nel l'esercitare la propria professione.
- Affinare le tecniche di gestione di strumenti tecnico-scientifici utilizzabili nell'attività professionale.
- Promuovere la cultura dell'Associato istituendo corsi di perfezionamento anche accreditandoli presso Università, Ordini, Albi e Collegi istituiti per legge ovvero Agenzie governative in ambito di crediti formativi per l'aggiornamento continuo.
- Organizzare eventi, laboratori, fiere, conferenze, workshop, corsi di alta formazione, concorsi interni, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.
- Avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività.
- Organizzare attività didattiche rivolte agli Associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse.
- Predisporre e diffondere stampati e riviste connesse alle attività sopra indicate, ad uso degli Associati e dei terzi interessati.

Tutte le attività sono ispirate alle pari opportunità fra Donne e Uomini ed adottano il principio di democraticità. L'associazione potrà svolgere anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore.

#### Articolo 3 - Collaborazioni

Il SIA potrà anche affiliarsi e/o collaborare, nei termini e nelle modalità ritenute più opportune dal Consiglio Direttivo, con Federazioni Nazionali, Associazioni culturali e sportive, come pure ad Enti nazionali ed internazionali, sia pubblici che privati, che riterrà più confacenti alle proprie possibilità e finalità.

#### Articolo 4 - Soci

Il SIA ha le seguenti categorie di Associati:

- "Fondatori"**: sono di diritto tutti coloro che abbiano contribuito alla costituzione del SIA firmatari dell'atto costitutivo. Nel corso del primo quinquennio di vita del SIA i Fondatori ricopriranno anche le cariche istituzionali previste e indicate nell'Atto costitutivo;
- "Ordinari"**: sono tutti coloro a cui il Consiglio Direttivo, previa verifica dei requisiti richiesti, ha accolto la domanda di iscrizione all'Associazione e sono stati riconosciuti come Consulenti, Formatori ed Istruttori SIA. Tali associati sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
- "Aspiranti SOCI"**: sono ammessi a far parte dell'Associazione aspiranti soci che possiedono come base diploma di scuola media superiore, anche se non in possesso di formazione specifica nei vari settori trattati dal SIA, ma che chiedono di formarsi per poter divenire soci SIA a tutti gli effetti. I percorsi di studio e formativi sono individuati dall'Associazione e dagli Organi di governo preposti.
- "Onorari"**: sono coloro che, non essendo associati ordinari, abbiano validamente contribuito all'affermazione ed allo sviluppo del SIA. La qualifica di Associato Onorario dovrà essere attribuita in forza di specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.
- Sono considerati **"Sostenitori"** coloro che versano liberamente contributi in favore del SIA oltre alla quota associativa.

L'adesione al SIA è a tempo indeterminato e non può essere predisposta per un periodo temporaneo. Fermo restando le facoltà di recesso con le formalità indicate nell'art. 6.

L'adesione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento o di esborso rispetto al versamento originario all'atto di ammissione, vale a dire al versamento della quota annua di iscrizione. E' facoltà degli aderenti al SIA di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari annuali. I versamenti sono a fondo perduto e non sono né rivalutabili, né ripetibili. Quanto versato a fondo perduto non è rimborsabile in alcun caso. La divisione degli associati nelle categorie indicate non implica alcuna differenza nel trattamento degli stessi, in merito ai loro diritti nei confronti del SIA.

Ciascun associato ha diritto a partecipare attivamente alla vita associativa, eleggere ed essere eletto negli organi associativi, partecipare alle assemblee ed esaminare i libri associativi con richiesta scritta al presidente. Il SIA favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare il presente statuto, le decisioni degli organi associativi e versare

regolarme

Articolo 5  
L'ammissi  
modulo p

- l'indi
- telefo
- la di
- rego

Il candida

1. Idon
2. amb
3. C
4. Non
5. ovv
6. Cos

5.  
da cui si

più spec  
l'aver fa  
italiani  
titolo p

Il Cons  
discrim  
La delib

La data  
Qualor  
entro 6  
Qualor  
della c

non ac  
Per la  
indica

Artico  
La qu  
segue

- a) re
- e
- q
- b) e
- c
- a
- l
- n

c) c  
d) c

d)  
Il ve  
Artic  
Son

- a)
- b)

regolarmente le quote sociali, così come determinate dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 5 - Ammissione degli associati

L'ammissione al SIA in qualità di SOCIO presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio Direttivo, su modulo predisposto dal medesimo organo contenente quanto meno:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica/PEC ;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il candidato Associato deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

1. Idoneità psico-fisica per l'espletamento delle attività previste dall'associazione in relazione allo specifico ambito di interesse mediante certificazione Medica.
2. Godimento dei diritti civili e politici.
3. Autocertificazione di assenza condanne penali.
4. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere all'interno dell'Associazione ovvero con le istituzioni democratiche o che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato.
5. Possesso di un titolo di studio minimo di diploma di scuola secondaria unitamente a Curriculum Vitae da cui si evincano particolari esperienze lavorative e professionali esplicitate nel settore della sicurezza ed ancor più specificatamente nei settori professionali individuati dal SIA. Risultano titoli preferenziali per l'ammissione, l'aver fatto parte (o di farne ancora parte), di Corpi Militari Specialistici, di Soccorso e Protezione Civile, sia italiani che esteri. L'appartenenza o provenienza dal CIMIC ( **Civil Military Co-operation**) costituisce anch'esso titolo preferenziale.

Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 50 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione all'interessato entro 60 giorni motivando la decisione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Per la permanenza nell'Associazione, ogni Associato dovrà periodicamente adempiere agli obblighi formativi indicati nel regolamento interno. La vigilanza su tale adempimento è a carico del Consiglio direttivo.

#### Articolo 6 - Recesso ed esclusione dell'associato

La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- a) recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo del SIA con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- b) esclusione dell'Associato deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segua l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento motivato di esclusione;
- c) espulsione/radiazione dell'Associato deliberata dall'Assemblea degli Associati, su proposta della Commissione di Disciplina e Vigilanza, nei casi e nelle modalità esposte nell'art. 16 del presente Statuto;
- d) decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla restituzione di quanto apportato o versato al SIA.

#### Articolo 7 - Organi del SIA

Sono organi del SIA:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente
- d) il Comitato Scientifico
- e) il Revisore Legale dei Conti (ove nominato)
- f) la Commissione di Disciplina e di Vigilanza.

il Regolamento interno può istituire nuove strutture e nuovi Organi di governo utili alla progressione dell'Associazione stessa ed improntate ad una sempre più corretta gestione delle attività e dei flussi di soci che intendono aderire. Il Regolamento interno stabilisce gerarchie, autonomie e funzioni ove non espresse all'interno di questo Statuto. La Commissione di cui il punto f) necessita di particolare autonomia.

#### Articolo 8 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati del SIA in regola con le quote sociali.

L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, i componenti della Commissione di Disciplina e di Vigilanza e facoltativamente, il Revisore legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera su azioni ed attività dei componenti gli organi sociali nei limiti previsti dallo statuto e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del SIA;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale. Nella convocazione deve essere indicato se l'assemblea ha carattere ordinario o straordinario.

L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto degli associati con diritto di voto o dalla Commissione di Disciplina e di Vigilanza, ove nominato.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata ovvero recapitato - con ricezione almeno sette giorni prima della data fissata - mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri della Commissione di Disciplina e di Vigilanza. L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Chi presiede l'Assemblea nomina un Segretario che ne verbalizza i contenuti, fatti salvi i casi in cui il Consiglio direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Chi presiede l'assemblea ne verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati - fondatori, ordinari ed onorari - iscritti, da almeno tre mesi nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni associato ha un voto, ad eccezione degli associati che siano enti del Terzo settore ai quali è attribuito un voto ogni trenta associati, fino ad un massimo di cinque voti, tuttavia ogni voto è attribuito in funzione di una quota versata. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nel SIA, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato. Il voto si esercita in modo palese salvo si tratti di deliberare su singoli associati o in caso di elezioni.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione,

l'Assemblea  
In assemblea  
convocazione  
presenti, m  
della magg  
Per deliber  
quarti deg  
Nelle delib  
del Consig  
Le delibe  
maggiora  
L'Assembl  
di convoc  
dei parte  
indicazio  
regolare  
svolgime  
svolgime  
ed esprim  
soggetto

Articolo  
Il Consig  
alla qua

- 
- 
- 
- pre
- de
- 
- pr
- e l
- vi
- Vi
- 

Svolge  
organ  
Può c  
E' for  
Elegg  
segre  
La m  
asso  
Per  
com

I cor  
conv  
I pri  
La c  
dec  
Il p  
son  
con

l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

In assemblea straordinaria per deliberare la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento del SIA e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

Le deliberazioni dell'Assemblea convocata in sede Straordinaria risultano valide solo se prese con la maggioranza dei 2/3 degli Associati presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

#### Articolo 9 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione del SIA che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto del SIA;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- vigila sull'adempimento formativo di ciascun Associato, segnalando alla Commissione di Disciplina e Vigilanza eventuali mancanze;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico.

Svolge inoltre ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

Può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

E' formato da un numero compreso tra tre e cinque membri, specificamente fissato nell'atto di nomina.

Elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere e se in numero di cinque anche il segretario.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Per l'incarico di componente del Consiglio Direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

I primi membri del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;

La carica di consigliere viene meno: per revoca, per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono a nominarne altri in numero pari a quelli cessati, purché la maggioranza sia sempre costituita da elementi nominati dall'Assemblea. I consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del consigliere cessato.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o dalla Commissione di Disciplina e di Vigilanza. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri della Commissione di Disciplina e di Vigilanza. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante affissione presso la sede sociale almeno cinque giorni prima, ovvero con lettera raccomandata o posta elettronica certificata - con ricezione almeno cinque giorni prima - con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri della Commissione di Disciplina e di Vigilanza, ove nominato. Il Consiglio direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché la Commissione di Disciplina e di Vigilanza sia stata informata e non vi si opponga.

E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza.

Si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo attua la linea politica e programmatica stabilita dall'Assemblea, alla quale è tenuto a presentare annualmente una relazione sul proprio operato e un programma d'azione.

#### Articolo 10 - Presidente del Consiglio direttivo

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta il SIA nei confronti dei terzi ed in giudizio.

E' eletto all'interno del Consiglio direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria mediante affissione presso la sede sociale ovvero preavviso scritto al domicilio dei Soci e degli Aderenti, nei casi previsti dallo Statuto e dalle norme del Regolamento.

Convoca il Consiglio Direttivo non meno di una volta all'anno e comunque quando lo ritenga necessario; lo convoca inoltre su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri, della Commissione di Disciplina e di Vigilanza o su richiesta scritta di almeno due Consigli Direttivi di Sezione.

Dura in carica per la durata stessa del Consiglio Direttivo che ne ha provveduto alla nomina.

#### Articolo 11 - Segretario

Il Segretario (e un eventuale Aiuto-Segretario) vengono nominati dal Presidente fra gli Associati. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, a meno che non sia anche Consigliere.

E' responsabile dell'organizzazione sociale, procede alla redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, prepara le convocazioni delle riunioni, tiene il registro degli Associati e prepara le bozze dei vari atti sociali.

#### Articolo 12 - Tesoriere

Il Tesoriere tiene il bilancio del SIA; firma, congiuntamente col Presidente o con un suo delegato, gli atti finanziari; predispose il bilancio annuale consuntivo e preventivo e lo sottopone all'esame del Revisore legale dei conti, se nominato; presenta i bilanci all'Assemblea, accompagnandoli con una relazione. Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto al voto, a meno che non sia anche Consigliere, può ricoprire anche la carica di Segretario.

Articolo 14 -

Il Comitato

studiosi in n

Il Comitato

SIA nei cont

trattati dal

I membri d

insieme que

e la formaz

Sarà comp

aggiornam

Queste pe

carico dire

I membri

Direttivo,

programm

impegnar

Il Comita

Consiglio

Articolo

Il revisor

Se la rev

compon

Articolo

SIA si de

eventua

serie di

norme

soltant

La Com

nomi

compo

rimbo

e Vig

l'appr

Le sa

Statu

#### Articolo 14 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è formato dal Presidente, dal Vicepresidente e da due Associati, oltre che da esperti e studiosi in numero necessario allo scopo.

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e di appoggio al Consiglio Direttivo e rappresenta interfaccia del SIA nei confronti del mondo scientifico ed accademico, cura la ricerca e lo studio per le innovazioni nei temi trattati dal SIA, valuta ed approva le pubblicazioni attinenti ai fini associativi proposte dai soci iscritti.

I membri del Comitato Scientifico si riuniscono periodicamente (almeno una volta l'anno) per discutere insieme quali siano le iniziative più opportune e più concrete da prendere per promuovere la ricerca scientifica e la formazione degli associati.

Sarà compito dei membri del Comitato Scientifico mantenere tra i propri interessi prioritari attività sia di aggiornamento che di ricerca.

Queste persone inoltre saranno disponibili, ciascuno per la sua area di competenza, a rispondere e/o a farsi carico direttamente di quesiti specifici da parte degli associati.

I membri del Comitato Scientifico concorrono a progettare e realizzare, in stretta sintonia con il Consiglio Direttivo, tutte le iniziative formative e divulgative in ambito scientifico che il SIA riterrà opportuno programmare ed attivare nei limiti delle attività di interesse generale indicate nel presente statuto e si impegnano a parteciparvi attivamente.

Il Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per la durata stessa del Consiglio Direttivo che ne ha provveduto alla nomina.

#### Articolo 15 - Revisore legale dei conti

Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati.

Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea alla Commissione di Disciplina e di Vigilanza, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### Articolo 16 - Commissione di Disciplina e Vigilanza

SIA si dota di una Commissione di Disciplina e Vigilanza il cui compito principale è gestire i contenziosi ed eventualmente erogare le sanzioni disciplinari ai soci che commettono infrazioni. L'Associazione prevede una serie di sanzioni graduali da infliggere al socio in presenza di comportamenti scorretti in contrasto con le norme del codice etico e deontologico approvato dal SIA. Ha potere e potestà autonoma ed è soggetta soltanto a particolari regolamenti, al fine di garantire la massima obiettività ed indipendenza nel giudizio.

La Commissione di Disciplina e Vigilanza è composta da tre componenti, scelti tra le persone fisiche associate, nominati dall'Assemblea degli Associati. La Commissione elegge al suo interno un Presidente. Per l'incarico di componente di tale commissione, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate. I componenti della Commissione di Disciplina e Vigilanza durano in carica cinque anni e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

Le sanzioni previste nei confronti dell'Associato che non rispetti in tutto od in parte le disposizioni del presente Statuto o del codice etico e deontologico sono le seguenti:

- **Ammonizione:** viene comminata per lievi mancanze nell'applicazione dello Statuto, del Codice Etico e Deontologico, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi sociali;
- **Diffida:** viene applicata per le ripetute mancanze per cui è previsto l'ammonizione.
- **Sospensione** fino ad un massimo di 12 mesi: viene applicata in caso di recidiva per le violazioni per cui è prevista la diffida; per gravi mancanze nell'applicazione dello Statuto, del Codice Etico e Deontologico, dei Regolamenti o delle deliberazioni degli Organi sociali, nonché in tutti i casi che abbiano comportato il rischio di danni patrimoniali o di immagine dell'Associazione, degli Organi sociali e dei loro componen - ti, o di altri associati. In tal caso, fermo restando il pagamento della quota sociale, durante il periodo di sospensione il socio non potrà partecipare ad eventuali elezioni, alle attività promosse dall'associazione, non potrà accedere alla sede sociale.
- **Espulsione/radiazione:** viene applicata in caso di recidiva delle mancanze che prevedono l'applicazione della sospensione; per atti e comportamenti che abbiano comportato danni patrimoniali o all'immagine e al buon nome dell'Associazione, degli Organi sociali e dei loro componenti, o di altri soci; nei casi in cui il socio tenga una condotta non degna o comunque

disdicevole; nei casi previsti dal presente articolo.

Le esclusioni e/o le radiazioni di cui ai commi precedenti sono deliberate con voto a maggioranza dei componenti la Commissione di Disciplina e Vigilanza. Il provvedimento di espulsione/radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea degli Associati all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

#### Articolo 17 - Patrimonio

Il patrimonio del SIA è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivati dal patrimonio del SIA, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività dell'associazione, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati.

Il patrimonio del SIA, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Articolo 18 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio del SIA ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispose un rendiconto e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### Articolo 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento del SIA, il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo, salva diversa destinazione di legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

S.I.A.  
Sistema Italiano Autodifesa  
Via Chiarini n. 69  
52100 AREZZO (Italy)  
CF. 92096570517



3 1562 23/11/2023

0,00 **TZD23L001562000NE**  
232,00 codice identificativo  
per eventuali adempimenti successivi

0,00

232,00

EURO 232,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZD



Statuto S.I.A. Sistema Italiano Autodifesa